

MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE  
DIR. GEN. DEL DEMANIO MARIT-  
TIMO E DEI PORTI

DIV. I SEZ. II  
PROT. N. 517152/L.P.G.

Roma, 15 sett. 1972

*New*  
*nelle uscite*  
*corriere*

A. TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime con licenza.

Circolare N. 131 Serie II  
Titolo: Demanio Marittimo

- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI  
GENOVA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
NAPOLI
- AL PROVVEDITORATO DEL PORTO DI  
VENEZIA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
PALERMO
- AL CONSORZIO PORTUALE DI  
VIVITAVECCHIA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
TRIESTE
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
SAVONA

CANTIERI MARITTIMI	
N. 31463	
Prot. N.	31463
- 5 DIC, 1972	
Data	
Col.	V - 6

Il Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Stabilimenti Balneari aderente alla F.I.P.E. - Federazione Italiana Pubblici Esercizi - ha chiesto a questo Ministero che venga esaminata la possibilità di impartire disposizioni ai propri organi periferici perchè, nella quasi generalità dei casi, il periodo di validità delle licenze di concessione, attualmente spesso limitato alla sola stagione estiva, venga, invece, esteso a tutto l'arco dell'anno, e cioè, in pratica, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Lo scrivente ritiene, di massima, che detta richiesta possa essere accolta e domanda, pertanto, agli organi in indirizzo di

./..

adottare, nel loro ponderato e responsabile apprezzamento, gli opportuni provvedimenti sulle specifiche richieste che dovesse essere formulate a tale scopo dagli interessati, e ciò fermo restando, beninteso, che, nell'ipotesi dell'accoglimento di dette domande, il relativo canone demaniale sarà commisurato all'intero periodo di validità delle suindicate licenze annuali.

Nel contempo, il suindicato Sindacato ha prospettato l'opportunità che venga data una più incisiva attuazione alle direttive impartite da questo Ministero con la circolare n.112, in data 3 ottobre 1969, per raccomandare, per i motivi indicati nella circolare medesima, e ricorrendone i presupposti, di estendere anche a quattro anni, come previsto dal D.P.R. 13 luglio 1954, numero 747, la durata delle concessioni demaniali marittime che, non comportando impianti di difficile rimozione, vengono assentite con licenza.

Ciò premesso, questo Ministero, nel confermare l'applicazione delle suindicate direttive, invita gli organi in indirizzo ad esaminare la possibilità di un favorevole esito delle singole domande avanzate a tale fine dagli interessati, e ciò ovviamente con l'esclusione di quelle fattispecie, devolute per le opportune decisioni al loro ponderato apprezzamento, nelle quali motivi di pubblico interesse connessi, a titolo esemplificativo, ad ipotizzabili, successive destinazioni delle aree di cui trattasi al soddisfacimento di altre primarie esigenze, o particolari situazioni ambientali di prevedibile, futuro inquinamento delle zone medesime, rendano preferibile limitare ad un periodo più breve di quello sopraindicato la validità delle licenze in questione.

Si rimane in attesa di un sollecito cenno di assicurazione.

IL MINISTRO  
f.to LUPIS

per copia conforme

IL DIRETTORE DI DIVISIONE



DEM/ic